



COMUNE CARPINETI

Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 03/08/2022

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE DA VIRUS WEST NILE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ZANZARE DEL GENERE CULEX.

IL SINDACO

PREMESSO che:

nel Comune di Carpineti è vigente l'ordinanza del Sindaco n. 7 del 17/06/2022 "Provvedimenti per l'anno 2022 finalizzati alla prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, di zanzara tigre (*aedes albopictus*) e zanzara comune (*culex spp*)", i cui contenuti si richiamano integralmente;

VISTA:

- la comunicazione Prot. 0619962.U del 12/07/2022 della Regione Emilia Romagna Settore prevenzione collettive sanità pubblica ad oggetto "Sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito dell'evidenza di circolazione virale in aree del territorio della provincia di Ferrara", acquisita agli atti dal Comune con Prot.n. 6956/2022 del 12/07/2022;
- la comunicazione Prot. 0632746.U del 15/07/2022 della Regione Emilia Romagna Area malattie infettive e programmi di prevenzione collettiva "Sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito dell'evidenza di circolazione virale in aree del territorio della provincia di Reggio Emilia e Modena", acquisita agli atti dal Comune con Prot. n. 7053 del 16/07/2022;
- la comunicazione Prot. 0640088.U del 18/07/2022 della Regione Emilia Romagna Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica ad oggetto "Sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito dell'evidenza di circolazione virale in aree del territorio della provincia di Reggio Emilia negli ambiti di pianura e pedecollinari fino a 500 ms.l.m", acquisita agli atti dal Comune con Prot.n. 7087 del 18/07/2022;
- la nota dell'AUSL di Reggio Emilia – Dipartimento di Sanità Pubblica U.O.C. Igiene e sanità Pubblica pervenuta al Prot. n. 7497 del 02/08/2022 ad oggetto "Proposta di Ordinanza contingibile ed urgente per la

prevenzione ed il controllo delle malattie da virus West Nile trasmesse da insetti vettori con particolare riferimento alle zanzare del genere Culex” che con richiamo alla comunicazione della Regione, evidenzia che il livello di rischio della diffusione del virus West Nile è significativo per cui è necessario che i Comuni delle aree interessate, garantiscano gli interventi necessari tramite l’adozione di apposita ordinanza;

EVIDENZIATO che:

- la malattia da West Nile virus si trasmette mediante la puntura di zanzare infette; le zanzare vettori della malattia appartengono alla famiglia delle Culex (la comune zanzara tipica della nostra zona) normalmente presenti durante il periodo estivo sia in zone rurali sia in zone urbane sovrapponendosi, in quest’ultimo contesto, alla zanzara tigre con cui condivide molti focolai larvali;
- la malattia neuro invasiva da West Nile virus si manifesta prevalentemente negli anziani e in persone affette da patologie croniche e che determinano immunodepressione;
- le evidenze e i casi di contagio sono stati osservati in occasione di eventi con alto livello di affollamento e ad altitudini fino a circa 500 m slm, pertanto una parte del territorio del Comune di Carpineti anche in occasione della stagione turistica è interessato dal rischio e quindi dal provvedimento in essere.

RITENUTO che:

- sussista la necessità di emettere un provvedimento atto ad assicurare trattamenti straordinari adulticidi in occasione di manifestazioni pubbliche e private che comportino il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree all’aperto per la lotta alle zanzare Culex, con efficacia dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al 31 ottobre 2022, in attuazione di quanto specificatamente indicato dall’AUSL-Dipartimento di Sanità Pubblica di Reggio Emilia;

DATO ATTO che:

- l’ordinanza è assunta senza la preventiva comunicazione di avvio di procedimento di cui all’art. 7 della L. 241/90 ai soggetti interessati, essendo caratterizzata da ragioni di celerità, consistenti nel caso di specie dall’urgenza di dare immediata tutela alla salute pubblica stante il potenziale rischio rappresentato, dando al contempo atto che la comunicazione/notifica è effettuata tramite la pubblicazione stante il numero indeterminato di soggetti destinatari;

VISTI:

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la Legge Regionale 4 maggio 1982 n. 19, e successive modificazioni;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l’art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni;

- il Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il DPR 6 ottobre 1998 n. 392 Presidi Medico Chirurgici;
- il Decreto Legislativo 2 novembre 2021 n. 179 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 175 del 14 febbraio 2022;
- le “Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulcidi contro le zanzare 2022” e s.m.i.;
- il Piano Regionale Arbovirosi 2022 e s.m.i.;
- l'art. 5 della L.R. 19/1982 che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale, il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità avvalendosi della collaborazione dell'AUSL.

ORDINA

A TUTTI I CITTADINI, ED AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PROPRIETARI, AFFITTUARI CHE COMUNQUE ABBIANO L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI AREE ALL'APERTO DOVE ESISTANO O SI POSSANO CREARE RACCOLTE D'ACQUA METEORICA O DI ALTRA PROVENIENZA, PIUTTOSTO CHE ASSEMBRAMENTI DI PERSONE AL DI SOPRA DELLE 100 UNITA' CHE SONO AL DI SOTTO DEI 500 M SLM NEL TERRITORIO

Ognuno per la parte di propria competenza, di:

1. **evitare l'abbandono** definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, **allo svuotamento** dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. **trattare l'acqua** presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a **prodotti di sicura efficacia larvicida**. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai “grigliati”). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

4. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. **svuotare** le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
6. **evitare che si formino raccolte d'acqua** in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
7. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, **trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica**;
8. **all'interno dei cimiteri**, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasiportafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
9. **i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari**, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche;
10. **in occasione di manifestazioni serali e notturne su aree verdi pubbliche e/o private all'aperto**, dovranno essere effettuati preventivamente, trattamenti straordinari con adulticidi secondo le modalità indicate dalle "Linee guida Regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2022" e comunque secondo le ulteriori indicazioni eventualmente fornite dall'A.U.S.L.

ORDINA ALTRESI'

1. quanto contenuto nella presente ordinanza è da ritenersi obbligatorio in tutti gli eventi e manifestazioni con un pubblico maggiore o uguale a 100 unità (persone) in quella parte del territorio del Comune di Carpineti che, per il momento, è sita al di sotto dei 500 m s.l.m.;
2. **che l'esecuzione di trattamenti adulticidi in occasione di manifestazioni serali e notturne** devono essere comunicati preventivamente, al fine di acquisirne il parere preliminare, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Sanità pubblica, almeno 5 gg. prima della data prevista per l'effettuazione degli stessi, in allegato alla presente ordinanza (Allegato 0);
3. **che l'esecuzione di trattamenti adulticidi negli spazi privati debba essere comunicata preventivamente**, mediante invio, almeno 5 giorni prima del trattamento, del modulo "COMUNICAZIONE DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LA ZANZARA E ALTRI INSETTI DI INTERESSE PUBBLICO" (Allegato 1)
 - Al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL di Reggio Emilia all'indirizzo Via Amendola n.2, 42122 Reggio Emilia, oppure mediante PEC all'indirizzo

- Comune di Carpineti all'indirizzo Piazza Matilde di Canossa 1, oppure tramite fax al n. 0522 718014 o, infine, mediante PEC all'indirizzo: comune.carpineti@legalmail.it.
4. la ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, ovvero il proprietario/conducente in caso di interventi eseguiti personalmente, dovrà sottoscrivere la sezione DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO ADULTICIDA della comunicazione (Allegato 1) e disporre con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) l'affissione di appositi avvisi (secondo il modello Allegato 2) al fine di garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione interessata;
 5. **che i trattamenti adulticidi debbano essere eseguiti, negli spazi privati solo in via straordinaria e fino al 31 ottobre 2022** (questo periodo potrà essere modificato sentita l'AUSL di Reggio Emilia sulla base delle evidenze provenienti dai risultati del monitoraggio regionale dell'infestazione), nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge, e delle "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2022 e s.m.i.";
 6. che coloro che utilizzano o installano un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto repellenti) diano comunicazione al Comune e all'Azienda USL della ubicazione e delle caratteristiche tecniche dell'impianto utilizzando sempre il modulo in Allegato 1;
 7. che nell'impianto automatico di distribuzione possono essere utilizzati esclusivamente prodotti biocidi o PMC regolarmente autorizzati come adulticidi e/o insetto repellenti utilizzabili in aree all'aperto e di uso non professionale;
 8. sono esclusi dall'utilizzo i biocidi o i PMC classificati ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (detto Reg CLP) come:
 - Cancerogeni, Mutageni, Tossici per il ciclo riproduttivo (CMR) di categoria 1 e categoria 2
 - Sensibilizzanti di categoria 1
 - Molto tossici per l'Ambiente acquatico e pericolosi per le api
 - Con proprietà di Interferenti Endocrini
 - Appartenenti alle categorie di pericolo dei prodotti fitosanitari vietati in ambiente frequentato dalla popolazione o da gruppi vulnerabili previsto dal punto A 5.6 del DM 22/11/2014 e come precisato nella DGR n. 2051 del 3/12/2018;
 7. qualora nell'impianto automatico di distribuzione si utilizzassero prodotti adulticidi si dovrà sottostare agli obblighi e alle prescrizioni previste per gli interventi adulticidi.

In particolare:

- effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino;
- evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
- accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre;
- non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea,

- arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
- in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
 - coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
 - non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
 - far frequentare l'area trattata soltanto dopo almeno 2 giorni dall'irrorazione o secondo le indicazioni riportate in etichetta;
 - se nell'area sono presenti orti evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni, o quantomeno se ne consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo; si consiglia di coprire le verdure dell'orto con un telo impermeabile durante i trattamenti;
 - i trattamenti dovranno essere sospesi in presenza di vento.
9. Il trattamento dovrà interessare aree verdi interne e perimetrali, viabilità di accesso ed interne, aree interne, superfici esterne delle strutture della manifestazione (stand, tecnostrutture, wc, etc.). Persone ed animali dovranno essere preventivamente allontanate dalle zone di intervento per evitare che possano venire a contatto con l'insetticida irrorato. Le porte e le finestre dovranno essere chiuse; gli stand o le tecnostrutture dovranno essere chiusi con teli perimetrali; dovrà essere rimossa eventuale biancheria lasciata ad asciugare. Alimenti e bevande, presenti nelle zone di intervento, durante il trattamento dovranno essere posti al chiuso o protette attraverso la copertura con teli plastici. Nel caso di contaminazioni di contenitori di alimenti, arredi e suppellettili dovrà essere effettuato un accurato risciacquo con abbondante acqua potabile per garantire l'eliminazione dei residui degli insetticidi.
10. Nel caso di presenza di aree gioco si dovranno coprire con teli attrezzature, i giochi e gli arredi presenti all'esterno o lavati accuratamente prima di renderli di nuovo fruibili; altrettanto dovrà essere fatto con il materiale d'uso che dovesse restare all'aperto durante il trattamento (sedie, tavolo, banchi etc.).
11. All'ingresso della manifestazione andrà posto un cartello informativo sull'avvenuto trattamento, in modo che i frequentatori possano scegliere di accedere o meno alla manifestazione, sull'attenzione a non venire a contatto con le aree verdi e le pareti delle strutture della festa, in particolare con attenta sorveglianza dei minori di cui hanno responsabilità e di pari degli animali al seguito.

AVVERTE

- che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

- che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981, dalla Legge Regionale n. 21/1984 e dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000. Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €;
- che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi, volti a verificare la presenza di raccolte d'acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite, ovvero tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza, o degli attestati di intervento rilasciati da imprese specializzate. La vigilanza prevede la verifica del rispetto di quanto indicato sopra in merito al posizionamento di apposita cartellonistica e della corretta e completa comunicazione dei trattamenti secondo il fac-simile riportato nell' Allegato 1.

DISPONE

- **che il presente provvedimento è in vigore fino al 31 ottobre 2022;** riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;
- che all'esecuzione, alla **vigilanza sull'osservanza delle disposizioni** della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Servizio Associato di Polizia Municipale presso l'Unione Montana dell'Appennino Reggiano con sede a Castelnovo Né Monti, l'Azienda USL di Reggio Emilia, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

La validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio

Allegati alla presente ordinanza:

- allegato 0: Modulo per l'acquisizione del parere preliminare per l'esecuzione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda USL di Reggio Emilia;
- allegato 1: Comunicazione di trattamento adalticida e/o insetto repellente contro la zanzara e altri insetti di interesse pubblico - Dichiarazione di trattamento adalticida e/o utilizzo di insetto repellenti;
- allegato 2: Avviso di trattamento adalticida e/o insetto repellenti in area privata.